

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 1 aprile 2020 - n. 520

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto «Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID - 19»;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517

del 23 marzo 2020 di modifica dell'ordinanza 515/2020;

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che ha sostituito l'Allegato 1 del d.p.c.m. del 22 marzo 2020 riportante i codici Ateo delle attività economiche che possono rimanere aperte, comprensivo del cod. 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 191 del d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale», che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, attribuisce alle Regioni la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Rilevato che:

- vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- l'epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico che non può essere interrotto;
- tale situazione di emergenza può, altresì, avere ripercussioni su attività di bonifica che non possono essere interrotte, quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica;

Visto il Parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020 in merito alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'emergenza di SARS- Cov -2, che, in particolare, stabilisce che:

- per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che mascherine monouso, guanti, fazzoletti di carta debbano essere buttate nell'indifferenziato;
- nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, e tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;

Visto il documento di indirizzo approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale - SNPA il 18 marzo 2020 che fornisce indicazioni tecniche relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza COVID-19 e delle sue evoluzioni;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare «Situazione emergenziale COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota», che, al fine di poter superare questo momento di forte criticità del sistema di gestione dei rifiuti, vista la dotazione impiantistica sull'intero territorio nazionale, segnala l'opportunità di assicurare maggiore flessibilità rispetto all'utilizzazione delle capacità di trattamento degli impianti esistenti. A tal fine richiama la possibilità, prevista dalla legislazione nazionale all'articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, di adottare ordinanze contingibili e urgenti, e che tali ordinanze possano aumentare la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati per la messa in riserva (R13) o per il deposito preliminare (D15), e in alternativa o in aggiunta possano prevedere di aumentare le capacità autorizzate degli impianti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 22276 del 30 marzo 2020 che, in linea con la precedente nota ministeriale sopra citata, fornisce indicazioni alle Regioni che intendano scegliere lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191, del d.lgs. 152/200, per gestire le criticità verificatesi sul proprio territorio nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza da COVID-19;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

Richiamate

- la nota, prof. T1.2020.0013001 del 11 marzo 2020, con la quale, a seguito di richieste di chiarimento in merito all'inquadramento delle attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle limitazioni dovute all'emergenza COVID-19, si è ricordato agli operatori del settore che, così come previsto dell'art. 177, comma 2 del d.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che tale previsione si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, e che il medesimo decreto legislativo all'art. 183, comma 1, lettera n), definisce la gestione dei rifiuti come «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario» e che tutte le attività elencate, pertanto, sono di pubblico interesse e le limitazioni generali alle attività economiche emanate dalle competenti Autorità non si applicano alla gestione dei rifiuti;
- la nota prof. T1.2020.0013390 del 13 marzo 2020 con la quale, a seguito di richieste di chiarimento sui «centri di raccolta» comunali, si è precisato che anch'essi fanno parte della filiera della gestione dei rifiuti urbani e, quindi, sono «attività di pubblico interesse» e servizio pubblico, facendo però presente che tali disposizioni non si applicano ai centri di riuso, che pertanto devono essere chiusi. Con la medesima nota, inoltre, sono state trasmesse a tutti i comuni le indicazioni, predisposte dall'Istituto Superiore della Sanità, per la corretta gestione dei rifiuti del cittadino in questo periodo emergenziale;
- a nota prof. T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020 con la quale sono state fornite indicazioni per impianti di trattamento rifiuti urbani indifferenziati nell'ambito dell'emergenza di COVID 19;
- le note inviate alle Province e alla Città Metropolitana in data 18 marzo 2020, con le quali sono state fornite indicazioni ai comuni per il servizio di spazzamento strade nell'ambito dell'emergenza COVID-19;

Vista le note trasmesse dalle Associazioni di Categoria, che segnalano diverse difficoltà riscontrate nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti, a fronte del periodo emergenziale da COVID-19, e, tra queste, la criticità di trovare degli sbocchi per frazioni di rifiuti e materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti, a causa della chiusura di alcuni impianti a valle, con il possibile effetto di accumuli e materiali oltre i limiti di stoccaggio autorizzati e la conseguente richiesta degli operatori del settore di consentire, con un provvedimento d'urgenza, in via temporanea ed eccezionale, lo sfornamento dei limiti autorizzati;

Visto il documento «Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - emergenza COVID-19», approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020, che fornisce indicazioni sulla gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza da COVID-19, e in particolare stabilisce che, al fine di prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, si potrebbero valutare interventi per incrementare le capacità di stoccaggio e deposito temporaneo;

Considerato, inoltre, che sono arrivate numerose comunicazioni dai responsabili degli interventi di bonifica in corso sul territorio regionale, che informano circa la sospensione dei cantieri relativi a interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei suoli;

Dato atto della necessità che vengano garantite le attività connesse alla bonifica dei siti contaminati la cui interruzione potrebbe generare impatti negativi per l'ambiente e per la salute;

Dato atto che, per le acque sotterranee, è necessario garantire il mantenimento e l'ordinaria gestione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica in corso, al fine di contenere e di evitare la diffusione della contaminazione al di fuori del sito;

Considerato che:

- occorre che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti, che operano sul territorio regionale, garantiscano una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno le frequenze contrattuali, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta dedicati anche a chiamata;
- occorre che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti, che operano sul territorio regionale, sospendano il ritiro dei rifiuti ingombranti domiciliare laddove i impossibilitati a garantirlo;
- occorre chiudere i centri del riutilizzo, in quanto non rappresentano un servizio di pubblica utilità ai sensi del d.lgs. 152/2006;
- occorre che i Comuni riducano o sospendano l'apertura dei Centri di raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere

raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza;

- il conferimento diretto in incenerimento, per le caratteristiche di processo dei relativi impianti, è per i rifiuti urbani indifferenziati il più sicuro dal punto di vista dell'abbattimento della presenza del virus e il più tutelante per gli operatori addetti a tale settore, in quanto riduce o esclude il contatto con i rifiuti da parte degli operatori;
- il conferimento diretto dei rifiuti indifferenziati in questo periodo emergenziale si discosta per caratteristiche merceologiche da quanto deve essere ordinariamente conferito in inceneritore;
- anche altri trattamenti, tra cui il TMB, possono essere effettuati assicurando la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini se operanti nel rispetto delle indicazioni espresse dall'Istituto Superiore di Sanità con nota AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prof. T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020;
- occorre che gli operatori del servizio di igiene urbana rispettino le indicazioni dettate dall'Istituto Superiore di Sanità prof. AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020, in merito all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise e che effettuino il servizio di pulizia strade nel rispetto delle raccomandazioni di SNPA del 18 marzo 2020;

Considerato, altresì, che l'attuale situazione emergenziale:

- ha comportato la chiusura di alcune realtà industriali e dei cantieri con la possibile conseguenza del mancato rispetto dei vincoli normativi per il deposito temporaneo dettati dall'art. 183 del d.lgs. 152/2006, della gestione terre e rocce da scavo di cui al d.p.r. 120/2017, dei termini riferiti alle campagne di impianti mobili, nonché del mancato utilizzo - quali acque di processo - delle acque di falda emunte in funzione di messa in sicurezza e/o bonifica;
- ha già comportato la chiusura di alcuni impianti che rappresentavano la naturale destinazione di alcune frazioni della raccolta rifiuti sul territorio regionale;

Ritenuto, pertanto, necessario ampliare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza:

- la durata del deposito temporaneo;
- a capacità di stoccaggio, al fine di non interrompere i flussi di raccolta rifiuti sul territorio regionale;
- le potenzialità di trattamento di alcune tipologie di impianti di recupero e smaltimento rifiuti nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26 bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, dando inoltre maggiore flessibilità nel corso dell'anno;

Ritenuto necessario derogare ad alcune prescrizioni autorizzative relative ai prodotti da recupero di rifiuti, considerata la particolare situazione di difficoltà dei destini di mercato;

Dato atto che nella circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2020 è, tra l'altro, indicata la procedura relativa all'incremento di dette capacità di stoccaggio; viene, in particolare, indicato che la richiesta di deroga alle capacità di stoccaggio autorizzate ai sensi degli art 208 del d.lgs. 152/2006 e ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, ferme restando le «quantità massime» fissate dal d.m. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal d.m. n. 161 del 12 giugno 2002, dovrebbe essere ricondotta ad una segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, e che tale segnalazione dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato o del direttore tecnico dell'impianto, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato dall'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e il rispetto di alcune prescrizioni relative alle modalità di stoccaggio indicate nella nota stessa;

Dato atto che in ottemperanza all'op.p.g.r. 514 sono chiuse le attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

Ritenuto, pertanto, nel caso di richiesta di deroga alla capacità di stoccaggio, che le indicazioni ministeriali possano essere attuate prevedendo una comunicazione del Direttore tecnico

dell'impianto o tecnico abilitato che attesti il rispetto dall'autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e il rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di stoccaggio indicate al punto 16 della presente ordinanza e indicate nella circolare del Ministero dell'Ambiente delle Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2020, che dovrà essere trasmessa a Regione, alla Provincia o alla Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, all'ARPA e ai Vigili del fuoco;

Ritenuto di derogare i termini relativi alla gestione delle rocce e terre da scavo di cui al d.p.r. 120/2017 e delle campagne degli impianti mobili;

Ritenuto, altresì, necessario garantire i sistemi di messa in sicurezza e bonifica in corso per le acque sotterranee, anche nei siti produttivi con sospensione delle attività ai sensi dei sopra citati decreti;

Considerato che le potenzialità di trattamento sono autorizzate con il riferimento all'anno solare e che pertanto, le deroghe previste dal presente atto per i quantitativi di trattamento devono essere necessariamente riferite all'anno solare 2020;

Atteso il notevole aumento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo che gli impianti autorizzati rischiano di non riuscire a trattare in tempi brevi, col rischio che l'accumulo di tali rifiuti comporti rischi sanitari;

Ritenuto necessario derogare ad alcune prescrizioni del d.p.r. n. 254/2003 per garantire il trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 50, comma 6 della Direttiva n. 2010/75/UE, tali rifiuti potranno essere scaricati negli inceneritori direttamente in fossa, ma evitando la manipolazione diretta, assicurando la minimizzazione del tempo di permanenza in fossa e la minimizzazione del mescolamento con altri rifiuti;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di gestire le conseguenze derivanti in tale comparto dall'emergenza epidemiologica in corso;

Dato atto, altresì, che le disposizioni sopra riportate non sono in contrasto con quanto stabilito dal decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 e sono conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

Sentita la Direzione Generale Welfare in ordine alla verifica dei contenuti della presente ordinanza;

Visto il parere di APRA pervenuto con nota T1 2020 015135 del 30 marzo 2020 in ordine agli aspetti ambientali di competenza;

ORDINA

ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, che interessano tutto il territorio regionale:

1. che i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, secondo le modalità indicate dalla nota dell'ISS di cui in premessa;

2. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;

3. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;

4. di derogare ai protocolli di accettazione dei rifiuti in impianti di incenerimento per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche degli stessi;

5. che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti garantiscano una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alle frequenze contrattuali, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta su pubblica via dedicati, anche a chiamata;

6. che qualora venissero organizzati circuiti di raccolta dedicati per i rifiuti indifferenziati prodotti dai soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, tali rifiuti dovranno essere prioritariamente destinati ad impianti di incenerimento senza alcun trattamento preliminare;

7. che i gestori tengano nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, espresse con nota AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020, in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

8. che il servizio di spazzamento strade debba essere eseguito nel rispetto delle raccomandazioni del Documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA del 18 marzo 2020 e che:

- deve essere sospeso, nel periodo di emergenza COVID 19, l'utilizzo di soffiatori meccanici, degli spazzatori ad aria e dei servizi di spazzamento manuale, fatta eccezione per la raccolta di piccoli rifiuti ponendo attenzione a ridurre al minimo il sollevamento della polvere;
- il servizio di pulizia deve essere effettuato con lavaggi meccanici quali quelli effettuati con macchine spazzatrici ad umido e ove non possibile con dispositivi manuali a getto d'acqua a pressione ridotta;
- e superfici oggetto di lavaggio devono essere trattate utilizzando acqua e/o detersivi/saponi convenzionali ed eventualmente, con frequenza a carattere straordinario, con disinfettanti a bassa concentrazione, dopo pulizia con un detersivo neutro, quali ad esempio soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,025 % - 0,05%, garantendo quindi la tutela della salute e dell'ambiente;

9. che i Centri del Riutilizzo siano chiusi;

10. che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti sospendano il ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale;

11. che i Comuni siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l'apertura dei Centri di raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività economiche assimilate ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza;

12. che, in deroga agli atti autorizzativi, tutti gli inceneritori per rifiuti urbani siano temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104 e che, in deroga all'art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti; i gestori degli inceneritori, per avvalersi di tale possibilità, dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA ed ATS, accompagnata da una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che asseveri l'idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti;

13. che in tutti gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati che trattano i rifiuti aventi codici EER 200301 debbano operare nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità con nota AOO-ISS 008293 del 12 marzo 2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot.T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020 ed in particolare:

- sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
- siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari e la relativa formazione all'uso, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS;
- siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti;
- siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo la massima tutela per il lavoratore ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.

Laddove gli impianti di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato non possano garantire il rispetto delle indicazioni fornite, la frazione di tale rifiuto non potrà essere ritirata e dovrà essere inviata direttamente ad incenerimento;

14. che, in considerazione delle ordinanze emesse da alcune Regioni che prevedono sostanzialmente l'invio ad incenerimento dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni che ospitano soggetti positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria, i Gestori degli inceneritori di piano debbano tempesti-

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

vamente informare la Regione delle richieste di conferimento di rifiuti urbani extraregionali connessi all'emergenza in corso, al fine di garantire l'autosufficienza regionale e di poter eventualmente disporre misure specifiche contingenti;

15. che nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

- a) in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all'anno, in riferimento all'arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;
- b) in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all'arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell'impianto o un tecnico abilitato devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l'informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;
- c) in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all'arco temporale del 2020; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all'art. 237 ter, comma 1, lettera b) del d.lgs. 152/06;

16. che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26 bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

- i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06 ferme restando le «quantità massime» fissate dal d.m. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal d.m. n. 161 del 12 giugno 2002.

Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa.

I titolari dei suddetti impianti, che intendono avvalersi di tali delle deroghe, devono inviare apposita comunicazione, redatta dal Direttore Tecnico dell'Impianto o tecnico abilitato, a Regione, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, all'ARPA e ai Vigili del fuoco, che attesti il rispetto dall'autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e attesti il rispetto delle seguenti indicazioni:

- disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26 bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- a garanzia di spazi adeguati di stoccaggi in relazione all'aumento previsto di volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguanti sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odori-

gene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;

17. che siano concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e in particolare:

- i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

18. che nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto;

19. che i termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato alla Autorità Competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna»

20. che i termini previsti dai piani di utilizzo di cui all'art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all'art. 21 del d.p.r. 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all'art. 5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere;

21. che siano mantenuti gli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse;

22. di prevedere che, a fronte delle deroghe autorizzative concesse con la presente ordinanza, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure, non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi delle garanzie finanziarie;

23. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data della pubblicazione sul BURL fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, quindi, allo stato, fino al 31 agosto 2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall'art. 191 del d.lgs. 152/2006;

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presidente
Attilio Fontana

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 30 marzo 2020 - n. XI/2995

Adesione di Regione Lombardia all'addendum all'«Accordo per il credito 2019» e modifica del termine valido per l'individuazione dei finanziamenti per i quali può essere chiesta l'attivazione della c.d. «Moratoria regionale» di cui alla d.g.r. 2252/2019

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. XI/2252 adesione di Regione Lombardia ad alcune misure a favore delle PMI previste dall'«Accordo per il credito 2019» sottoscritte il 15 novembre 2018 tra ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese ed attivazione di un'autonomia «moratoria regionale» del 22 ottobre 2019 con la quale si:

1. è aderito all'«Accordo per il credito 2019» limitatamente alle seguenti misure previste dal paragrafo «Imprese in Ripresa 2.0»:
 - A. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine;
 - B. Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti a medio lungo termine;
2. è proseguito, coerentemente con le finalità dell'Accordo, con l'autonomia iniziativa, denominata Moratoria Regionale finalizzata alla sospensione e allungamento dei finanziamenti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati con risorse regionali;
3. è estesa l'applicabilità della Moratoria Regionale alle misure agevolative gestite da Finlombarda s.p.a. e dettagliate nell'Allegato A, che prevedono:
 - finanziamenti agevolati, sia in cofinanziamento che non in cofinanziamento con il sistema bancario;
 - finanziamenti con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi;
 - finanziamenti con agevolazione pubblica regionale nella forma della garanzia pubblica;
 - interventi di cui Fondo per le Infrastrutture - Docup Obiettivo 2 deliberati a favore di EELL quale misura di sostegno a favore di quest'ultimi;
4. estendono gli effetti dell'applicazione dell'Accordo alle garanzie sugli interventi finanziari, gestiti da Finlombarda s.p.a., di cui al «Fondo di garanzia Made in Lombardy» istituito con d.g.r. 29 ottobre 2008 n. VIII/8297 «POR Competitività FESR 2007-2013 - Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy» e «Fondo di Garanzia AL VIA» istituito con l.r. 8 agosto 2016 n. 22 relativamente alla misura «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»;
5. delega Finlombarda s.p.a., in forza dell'art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia, ad esercitare tutte le funzioni amministrative per l'attuazione di quanto disposto dal medesimo atto, autorizzando, in particolare, la medesima a disporre, in conseguenza dell'applicazione della presente deliberazione, l'eventuale proroga di garanzie concesse a valere su fondi regionali con le modalità di cui all'Allegato A;
6. dispone che le richieste di accesso all'Accordo e alla Moratoria regionale, da parte delle imprese potranno essere presentate dalle stesse entro il termine del 31 dicembre 2020 e che le richieste di attivazione dell'allungamento potranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2021, qualora al 31 dicembre 2020 il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione;
7. prevede che ogni eventuale aiuto attivato sulla base del presente provvedimento, una volta determinato, sarà concesso nel rispetto delle regole e dei vincoli previsti dal Reg. 1407/2013 ed al Reg. 651/2014, ivi compreso il metodo di calcolo dell'ESL adottato;

Considerato che l'emergenza sanitaria diretta conseguenza dell'epidemia del COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre sensibilmente la propria attività;

Ritenuto pertanto necessario intervenire per sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla grave situazione finanziaria che si è determinata in conseguenza dell'epidemia del COVID-19;

Visto che lo scorso 6 marzo è stato sottoscritto l'«Addendum all'accordo per il credito 2019» (Allegato A al presente atto) che

prevede «l'applicazione della misura «Imprese in Ripresa 2.0» di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (rispetto all'originale termine del 18 novembre 2019);

Considerato che la moratoria regionale prevedeva invece l'applicabilità ai finanziamenti in essere alla data di pubblicazione della d.g.r. 2252/2019 e del relativo allegato sul B.U.R.L ed a valere sulle misure agevolative regionali previste (avvenuta il 17 ottobre 2019);

Ritenuto aderire a detto addendum e conseguentemente estendere, per uniformità, il limite temporale del 31 gennaio 2020 anche ai finanziamenti di cui alla Moratoria regionale;

Considerato opportuno, in ragione della gravità della situazione finanziaria del settore produttivo estendere le agevolazioni previste dalla Moratoria regionale di cui alla d.g.r. XI/2252/ a tutte le imprese e non limitarle solamente alle PMII;

Richiamate le misure regionali, di cui all'Allegato B «Condizioni e modalità di attuazione dell'Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019», parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento, sulle quali possono essere applicate i vantaggi previsti dall'Addendum all'Accordo per il credito 2019 e dalla Moratoria Regionale;

Considerato opportuno, quale segnale di attenzione per il mondo delle imprese permettere l'accesso alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo quanto sopra previsto, per le iniziative di agevolazione gestite da Finlombarda s.p.a. di cui all'Allegato B del presente provvedimento, prevedendo l'accesso alle aziende che al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate come «sofferenze», «partite incagliate», «esposizioni ristrutturate» o «esposizioni scadute/sconfinanti» da oltre 90 giorni né procedure esecutive in corso (imprese «in bonis») e di escludere l'effettuazione nei confronti delle imprese delle ulteriori eventuali valutazioni previste dall'Accordo stesso;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Stabilito di prevedere che, ove la moratoria in oggetto comportasse una variazione in aumento dell'equivalente di sovvenzione lordo per impresa beneficiaria rispetto alla misura esistente, l'iniziativa sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale;

Evidenziato che l'iniziativa non è rivolta:

1. ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
2. alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B- (rif. art. 4.3.a e art. 4.6.a del Reg. (UE) 1407/13);

Stabilito che l'impresa beneficiaria il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, che informi, a partire dalle evidenze del Registro Nazionale Aiuti, su qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del cumulo con altri regimi «de minimis»;

Dato atto che l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

1. attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);
2. attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B- (rif. art. 4.3.a e art. 4.6.a del Reg. (UE) 1407/13);

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 52 «registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il registro nazionale aiuti»;

Ritenuto, in continuità con quanto disposto con la d.g.r. XI/2252 di delegare Finlombarda s.p.a., in forza dell'art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia, ad esercitare tutte le funzioni amministrative per l'attuazione del presente provvedimento nel rispetto agli adempimenti di cui alla legge 234/2012 ed al decreto ministeriale 115/2017, ivi compresi gli ulteriori eventuali adempimenti previsti dall'articolo 14 comma 6 di quest'ultimo;

All'unanimità dei voti, espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di aderire all'«Addendum all'Accordo per il credito 2019» (allegato A al presente provvedimento) che prevede «l'applicazione della misura «Imprese in Ripresa 2.0» di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (rispetto all'originale termine del 18 novembre 2019) erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemologica «COVID-19»;

2. di proseguire, coerentemente con le finalità dell'Accordo e del suo Addendum, con l'autonoma iniziativa, denominata Moratoria Regionale finalizzata alla sospensione e allungamento dei finanziamenti alle imprese con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati con risorse regionali;

3. di estendere, in ragione della grave situazione finanziaria del settore produttivo le agevolazioni previste dalla Moratoria regionale di cui alla d.g.r. XI/2252/2019 a tutte le imprese e non limitarle solamente alle PMI;

4. di confermare l'applicabilità della Moratoria Regionale alle misure agevolative gestite da Finlombarda s.p.a. e dettagliate nell'Allegato B, «Condizioni e modalità di attuazione dell'Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che prevedono:

- finanziamenti agevolati, sia in cofinanziamento che non in cofinanziamento con il sistema bancario;
- finanziamenti con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi;
- finanziamenti con agevolazione pubblica regionale nella forma della garanzia pubblica;
- interventi di cui Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 deliberati a favore di EELL quale misura di sostegno a favore di quest'ultimi;

5. di disporre che l'accesso, da parte delle imprese, alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti in relazione alla Moratoria Regionale è subordinato esclusivamente all'assenza, al momento della presentazione della domanda, di posizioni debitorie classificate come «sofferenze», «partite incagliate», «esposizioni ristrutturate» o «esposizioni scadute/sconfinanti» da oltre 90 giorni di procedure esecutive in corso (imprese «in bonis»);

6. di estendere gli effetti dell'applicazione dell'Accordo per il credito 2019 e del suo Addendum alle garanzie sugli interventi finanziari, gestiti da Finlombarda s.p.a., di cui al «Fondo di garanzia Made in Lombardy» istituito con d.g.r. 29 ottobre 2008 n. VIII/8297 «POR Competitività FESR 2007-2013 - Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy» e «Fondo di Garanzia AL VIA» istituito con l.r. 8 agosto 2016 n. 22 relativamente alla misura «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»;

7. di considerare, per uniformità, il termine del 30 gennaio 2020 quale termine valido per l'individuazione dei finanziamenti per i quali può essere chiesta l'attivazione della cd «Moratoria regionale» (rispetto all'originario 17 ottobre 2019);

8. di approvare l'Allegato B «Condizioni e modalità di attuazione dell'Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019» e la relativa Appendice, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di applicare le agevolazioni previste dall'Accordo per il credito 2019 e dal suo Addendum e della Moratoria Regionale relativamente alle misure agevolative di cui all'Allegato B;

10. di stabilire che, ove la moratoria in oggetto comportasse una variazione in aumento dell'equivalente di sovvenzione lordo per impresa beneficiaria rispetto alla misura esistente, l'iniziativa sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale;

11. di delegare Finlombarda s.p.a., in forza dell'art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia, ad esercitare tutte le funzioni amministrative per l'attuazione del presente provvedimento mediante l'adozione di tutti gli atti idonei allo scopo, in particolare in merito agli adempimenti di cui al d.m. 115/2017, ivi compresi gli ulteriori eventuali adempimenti previsti dall'articolo 14 comma 6 di quest'ultimo, e autorizzando la medesima a disporre, in conseguenza dell'applicazione della presente deliberazione, l'eventuale proroga di garanzie concesse a valere su fondi regionali con le modalità di cui all'Allegato B;

12. di disporre che le richieste di accesso dall'Accordo per il credito 2019 e dal suo Addendum e alla Moratoria regionale, da parte delle imprese potranno essere presentate dalle stesse entro il termine del 31 dicembre 2020;

13. di disporre che le richieste di attivazione dell'allungamento potranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2021, qualora al 31 dicembre 2020 il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione;

14. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. regionale e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

PREMESSO CHE

- (A) in data 15 novembre 2018, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l'Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura "Imprese in Ripresa 2.0");

CONSIDERATO CHE

- (B) l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività;
- (C) tale situazione ha determinato l'adozione da parte del Governo di misure straordinarie per il suo contenimento: il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, alcuni DPCM e l'ordinanza della Protezione civile del 29 febbraio 2020 relativamente alle imprese con sede operativa in undici Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- (D) occorre sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell'attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e relazioni commerciali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. E' necessario che vengano previste da parte del Governo italiano ulteriori tempestivi incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria "COVID-19", in particolare per quanto riguarda l'accesso agevolato a linee di credito a breve termine, la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine e la mitigazione delle perdite economiche subite;
2. in particolare, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono di ampliare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, aumentando, tra l'altro, la quota garantita per le linee di credito a breve, in considerazione delle potenziali tensioni sul fronte della liquidità delle imprese, e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, il tutto con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus;
3. è necessaria e urgente una modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario anche con riguardo all'applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti a imprese sane, con fondamentali solidi, danneggiate da situazioni eccezionali che ne limitano temporaneamente le possibilità operative. Al riguardo, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie del presente Addendum si impegnano ad agire congiuntamente per sostenere tale richiesta presso le Istituzioni nazionali ed europee competenti;

4. è estesa l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19";
5. ferme restando le condizioni previste dall'Accordo per il Credito 2019 diverse da quella indicata al precedente punto 4), è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo significativamente i termini generali previsti, e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.

Roma, 6 marzo 2020

Associazione Bancaria Italiana

AGCI

Confcooperative

Legacoop

riunite in

Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confimi Industria

Confindustria

Cna

Confartigianato

Confesercenti

Confcommercio

Casartigiani

riunite in

Rete Imprese Italia

Allegato B – Condizioni e modalità di attuazione dell’Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019

1. Finalità, obiettivi e Regime d’aiuto

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di attuazione dell’Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019 con la finalità di consentire alle imprese e ai Comuni della Regione Lombardia di poter ottenere, secondo le modalità di seguito descritte, la sospensione della rata di capitale o l’allungamento della scadenza relativamente ad un finanziamento a valere sulle seguenti misure agevolative regionali (di seguito “Moratoria Regionale”):

- “Fondo di garanzia Made in Lombardy” istituito con D.g.r. 29 ottobre 2008 n.VIII/8297 “POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy” relativamente alla Misura “Made in Lombardy (MIL)”;
- “Fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI” istituito con DGR n. IX/2048 del 28 luglio 2011 relativamente alla misura “Credito Adesso”;
- “Fondo di Garanzia AL VIA” istituito con l.r. 8 agosto 2016 n. 22 relativamente alla misura “AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali”;
- “Contributo in conto interessi” di cui alla D.g.r. 29 febbraio 2016 - n. X/4866 relativamente alla misura “Linea Innovazione”;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - FRIM: Linee di Intervento 1 “Sviluppo Aziendale”, 4 “Crescita Dimensionale”, 5 “Trasferimento della Proprietà d’Impresa” di cui alla D.G.R. n.1988 del 13/7/2011 e D.d.u.o. n. 6913 del 25/7/2011;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - FRIM: Linea di Intervento “Cooperazione” di cui alla D.G.R. n.11329 del 10 febbraio 2010;
- Bando MIUR FRIM FESR di cui alla D.G.R. n.1817 dell’8 giugno 2011;
- Fondo di Rotazione per i Soggetti che Operano in Campo Culturale di cui di cui alla l.r. 25/2016 Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo - art. 42 comma 1 lett. d);
- Bando Intraprendo di cui alla D.G.R. n.5033 dell’11 aprile 2016;
- Bando FRIM – FESR di cui alla L. R. n.1/2007 e al D.d.u.o. n.15526 del 23/12/2008;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità FRIM: Linea di Intervento 8 FRIM “START UP E RE-START” di cui alla D.G.R. n.803 dell’11 ottobre 2013 e al D.d.s. n.9441 del 18 ottobre 2013;
- Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) di cui al D.d.u.o. n.12397 del 18/12/2014;
- Fondo di rotazione e fondo di garanzia ai sensi della L.R. n.21 del 18 novembre 2003;
- Fondo di rotazione per il finanziamento di ristrutturazione e adeguamento di sale destinate ad attività di spettacolo di cui all’art.5 della L.R. 21/2008 (ora art. 42, comma 1, lett. d) della l.r. 25/2016);
- Fondo di garanzia per le imprese di spettacolo istituito dall’art. 6 della l.r. 21/2008 (ora art. 42, comma 1, lett. e) della l.r. 25/2016)
- Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI di cui alla D.G.R. n.5130 del 18 luglio 2007;
- Bando per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla migioria, all’adeguamento e alla sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui al D.d.s n.11190 del 10 dicembre 2015 e al D.d.s. n.24 del 7 gennaio 2016;
- Bando per la migioria, l’adeguamento e la sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui alla D.G.R. n.147 del 17 maggio 2013;
- Bando Agroindustria - Operazione 4.2.01 Fondo Credito di cui alla D.g.r. n.5016 dell’11 aprile 2016;
- Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 di cui alla D.G.R. N. VII/7615 del 21.12.2001;
- Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 di cui alla D.G.R. N. VIII/9530 del 27.05.2009;

- Lombardia Concreta di cui alla D.G.R. n.986 del 29/11/2013;
- Bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento 2017 di cui al decreto n.13459 DEL 19/12/2016, DGR XI/1963 del 22/07/2019, Decreto n.13795 del 30/09/2019 e Decreto n 3647 del 23/03/2020;
- Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato Misura A - Microcredito - Misura B - Investimenti di cui alla D.d.g. n. 7907 del 30 luglio 2009;
- Interventi regionali diretti a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico, nonché la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive mediante di cui alla L.R. n.36 del 27 giugno 1988;
- Misura A: Acquisto Macchinari (ex Sabatini) di cui al D.D.U.O. n.613, 27 gennaio 2009.;
- Fondo per la costituzione reti di imprese di cui al decreto d.u.o. n. 2046 del 12/03/2012;
- Fondo ex L.R.22/06 e L.R. 1/99;
- Fondo FONCOOPER di cui alla Legge n. 49 del 1985;
- Fondo per le agevolazioni finanziarie all'artigianato di cui alla L.R. n. 1/2007;
- Fondo per la promozione delle espressioni di interesse di privati di cui alla D.G.R. n. 7025/2008 e ss.mm.;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - Linea di intervento n° 8 "Start up d'impresa di giovani, donne e soggetti svantaggiati di cui alla D.g.r. 30 marzo 2011 – n. IX/1510;
- Bando FINTER di cui al Decreto n. 2121 del 14 marzo 2012;
- Fondo Digitalizzazione di cui alla L.R. 21/2008;
- Bando per l'accesso al fondo di rotazione per il sostegno alla partecipazione a fiere internazionali (linea 6 internazionalizzazione del FRIM – in attuazione della D.g.r. IX/4812 del 06/02/2013;
- Fondo Edilizia Scolastica di cui alla Legge regionale 19 del 2007;
- Bando Edilizia Scolastica di cui alla D.g.r. 20 febbraio 2017 - n. X/6234;
- LINEA R&S PER AGGREGAZIONI di cui al Decreto n. 11814/del 23 /12/2015;
- FRIM FESR 2011 di cui al D.D.S. n. 6197 del 6/7/2011.

L'agevolazione connessa al finanziamento oggetto della domanda di Moratoria Regionale, qualora comportasse una variazione in aumento di equivalente sovvenzione lordo rispetto alla misura esistente è concessa nell'ambito del Regolamento de minimis¹, salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale.

2. Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di Moratoria Regionale le imprese e i Comuni:

- a. che abbiano in essere un finanziamento a valere sulle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1 e con le caratteristiche di cui al successivo art. 3;
- b. che alla data della presentazione della domanda risultino "*in bonis*" e pertanto non abbiano posizioni debitorie classificate da Finlombarda S.p.A. come esposizioni *non-performing*²,

¹ **Regolamento de minimis**: si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

² La categoria delle attività finanziarie deteriorate (non-performing exposures) comprende le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite nelle circolari di Bankit n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti) e 217 del 5 agosto 1996 (Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, gli Istituti di pagamento e gli IMEL) e successivi aggiornamenti, i quali recepiscono le nuove nozioni introdotte dalle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards) relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate come definite dall'Autorità Bancaria Europea ed approvate dalla Commissione europea.

ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;

- c. che non siano sottoposte ad alcuna delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e ss.mm.ii., non abbiamo emesso assegni ed effetti protestati negli ultimi 5 anni e nei confronti delle quali non si rilevino eventi pregiudizievoli da conservatoria (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.).

3. Finanziamenti ammissibili

Possono essere ammessi alla Moratoria Regionale i finanziamenti che rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a. finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 ed a valere sulle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1. Le rate di tali finanziamenti possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda;
- b. finanziamenti già erogati a saldo ed in ammortamento;
- c. finanziamenti per i quali non sia stata già concessa la sospensione della rata di capitale o l'allungamento della scadenza nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse *ex lege* in via generale.

3.1 Finanziamenti ammissibili alla sospensione delle rate di capitale

Sono ammissibili alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per un periodo massimo di 12 mesi, i finanziamenti a medio-lungo termine (ad esclusione delle operazioni di leasing finanziario).

Le operazioni di sospensione delle rate di capitale sono realizzate con le seguenti condizioni e modalità:

- qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione di queste ultime per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione.
- le operazioni di sospensione non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione;
- le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
- le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata della sospensione e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

3.2 Finanziamenti ammissibili all'allungamento della scadenza

Sono ammissibili all'allungamento della scadenza, per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 5 anni, i finanziamenti a medio-lungo termine (ad esclusione delle operazioni di leasing finanziario).

Le operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti sono realizzate con le seguenti condizioni e modalità:

- l'impresa/Comune può richiedere l'allungamento solo al termine dell'eventuale periodo di sospensione dell'ammortamento del mutuo già deliberato in precedenza;

- le operazioni di allungamento non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
- le operazioni di allungamento della durata non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda S.p.A. nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di allungamento;
- le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate, previa estensione della durata delle eventuali garanzie esistenti e senza richiesta di garanzie aggiuntive.

4. Presentazione delle domande

Le domande di accesso alla Moratoria Regionale potranno essere presentate dalle imprese/Comuni sino al 31 dicembre 2020; tale termine è prorogato al 30 giugno 2021, qualora al 31 dicembre 2020 il finanziamento per il quale si presenta domanda di accesso alla Moratoria Regionale dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione.

Di seguito si esplicitano le modalità di presentazione delle domande di accesso alla Moratoria Regionale:

- per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario: le imprese/Comuni dovranno presentare la documentazione richiesta all'Istituto di credito co-finanziatore, il quale invierà a Finlombarda S.p.A. la documentazione ricevuta unitamente alla copia della propria delibera positiva di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.
- per operazioni non in co-finanziamento con il sistema bancario: le imprese /Comuni dovranno presentare la documentazione richiesta direttamente a Finlombarda S.p.A..

Le domande devono essere presentate mediante la compilazione del modulo di cui all'Appendice A firmato digitalmente³, dal legale rappresentante dell'impresa /Comune, da inviarsi a mezzo PEC, da parte dell'istituto di credito per le operazioni in co-finanziamento o da parte dell'impresa/Comune per le operazioni non in co-finanziamento, con oggetto "Richiesta di Moratoria Regionale 2019" al seguente indirizzo: moratoria2019@pec.finlombarda.it.

A corredo del modulo di domanda di accesso alla Moratoria Regionale è necessario presentare:

1. solo nel caso in cui il soggetto che presenta domanda di partecipazione sia diverso dal legale rappresentante, copia di idonea documentazione che attesti i poteri di rappresentanza;
2. solo nel caso in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare di riferimento, Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti "de minimis" all'Impresa unica⁴ ai sensi del Regolamento *de minimis*, apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante e utilizzando tassativamente il modello di cui

³ Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

⁴ **Impresa unica**: si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

all'Appendice B. A corredo della stessa andrà allegata analogo dichiarazione di eventuali imprese ad essa collegate con firma digitale o elettronica dei rispettivi legali rappresentanti e utilizzando tassativamente il modello di cui all'Appendice C.

3. per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario, copia della delibera positiva dell'Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.

Le domande pervenute fuori dai predetti termini o presentate secondo una modalità difforme rispetto a quella indicata nel presente Allegato saranno considerate inammissibili.

5. Istruttoria

L'istruttoria delle domande di accesso alla Moratoria Regionale è svolta da Finlombarda S.p.A. entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Finlombarda S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere alle imprese/Comuni i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari al fine di ottenere informazioni sulla documentazione ricevuta, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini del procedimento si intendono sospesi.

L'istruttoria è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti che presentano la domanda di accesso alla Moratoria Regionale e dei finanziamenti per i quali si richiede la sospensione della rata di capitale o l'allungamento della scadenza:

Finlombarda S.p.A. procederà alla verifica:

- a. del possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 2 – Soggetti Ammissibili;
- b. che i finanziamenti per i quali si richiede accesso alla moratoria abbiano le caratteristiche di cui punto 3 – Finanziamenti Ammissibili;
- c. nel caso di richiesta di sospensione delle rate di capitale dei finanziamenti, che siano rispettate le previsioni di cui al punto 3.1;
- d. nel caso di richiesta di allungamento della durata dei finanziamenti, che siano rispettate le previsioni di cui al punto 3.2;
- e. nel caso di operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario, la delibera positiva dell'Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.

Ad esito positivo delle verifiche di cui al presente paragrafo, Finlombarda procederà alla rideterminazione dell'intensità di aiuto dell'agevolazione connessa al finanziamento oggetto della domanda di Moratoria Regionale, verificando il rispetto delle intensità di aiuto massime rispetto al regime utilizzato, il cui superamento sarà causa di inammissibilità.

A seguito del provvedimento di concessione o diniego della Moratoria regionale, Finlombarda invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di ammissione alla Moratoria Regionale, gli elementi sostanziali riguardanti il finanziamento ammesso.

6. Modalità e adempimenti per l'attuazione della Moratoria Regionale

In caso di concessione Finlombarda procederà:

- alla modifica del piano di ammortamento originario ed alle conseguenti modifiche contrattuali;
- all'acquisizione dell'eventuale estensione delle garanzie che assistono il finanziamento.

In ogni caso, la delibera positiva non comporta l'erogazione di ulteriori risorse all'impresa/Comune da parte della Regione Lombardia e/o di Finlombarda S.p.A..

7. Pubblicità, informazioni e contatti

Copia integrale del presente documento è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.finlombarda.it.

Qualsiasi informazione relativa al presente Allegato e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: moratoria2019@finlombarda.it.

APPENDICE A:
MODELLO DI DOMANDA DI ACCESSO ALLA “MORATORIA REGIONALE” 2019

Spett.le Finlombarda S.p.A.

A mezzo PEC: moratoria2019@pec.finlombarda.it

DOMANDA DI ACCESSO ALLA “MORATORIA REGIONALE” 2019
(di cui alla D.g.r. n. [•] del [•])

e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nato a _____ il _____ nella propria qualità di legale rappresentante/procuratore dotato di opportuni poteri di firma (allegati in copia) dell'Impresa/Comune _____ (denominazione sociale) _____ (codice fiscale/partita iva) _____ (indirizzo sede) _____ (telefono) _____ (mail PEC) _____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

- di avere preso visione della D.g.r. n. [•] del [•] e dei relativi Allegati e di conoscerne ed accettarne il contenuto;
- che la predetta impresa è intestataria del/i seguente/i finanziamento/i (indicare i riferimenti normativi/misura regionale e dati richiesti dei finanziamenti regionali in essere per i quali si intende richiedere la concessione della Moratoria Regionale):

A. Elenco finanziamenti per sospensione delle rate

1. Riferimento normativo/misura regionale: _____

- importo originario di euro _____
- stipulato in data __/__/__
- scadenza ultima rata __/__/__
- debito residuo di euro _____ alla data del __/__/__
- rate scadute/scadenti il __/__/__/e il __/__/__

2. Riferimento normativo/misura regionale: _____

- importo originario euro _____
- stipulato in data __/__/__
- scadenza ultima rata __/__/__
- debito residuo di euro _____ alla data del __/__/__;
- rate scadute/scadenti il __/__/__/e il __/__/__

B. Elenco finanziamenti per allungamento della durata

1. Riferimento normativo/misura regionale: _____

- importo originario euro _____
- stipulato in data __/__/__/
- scadenza ultima rata __/__/__/
- debito residuo di euro _____ alla data del __/__/__/
- rate scadute/scadenti il __/__/__/e il __/__/__/

2. Riferimento normativo/misura regionale: _____

- importo originario euro _____
- stipulato in data __/__/__/
- scadenza ultima rata __/__/__/
- debito residuo di euro _____ alla data del __/__/__/
- rate scadute/scadenti il __/__/__/e il __/__/__/

Per le operazioni in Co-finanziamento indicare i riferimenti dell'Istituto di credito co-finanziatore:

Istituto di credito: _____

Filiale/ufficio: _____

Nome del referente dell'istruttoria: _____

Telefono del referente dell'istruttoria: _____

Email del referente dell'istruttoria: _____

CHIEDEdi usufruire dei benefici previsti dalla "Moratoria Regionale" di cui alla predetta D.G.R. n **[•] del [•]** in particolare per:

sospensione dei debiti per le rate scadute/scadenti il __/__/__/ e il __/__/__/ del finanziamento che non ha già beneficiato di sospensione/allungamento della durata nei precedenti 24 mesi la data di presentazione della presente domanda;

allungamento della durata a partire dalla rata scadente il __/__/__/ del finanziamento che non ha già beneficiato di sospensione/allungamento della durata nei precedenti 24 mesi la data di presentazione della presente domanda per un n° di anni pari a ____ (max 5 anni)

N.B.: l'allungamento della durata non potrà comunque essere richiesto per un periodo superiore alla durata residua del piano di ammortamento

DICHIARA

- di essere una impresa (selezionare la casella di proprio interesse)
 - micro
 - piccola
 - media

grande

secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36)

o, in alternativa, di essere

Comune

- di aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione dei debiti, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
- di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
- nel caso di Grandi Imprese, di trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B- (rif. Art.4.3.a e Art.4.6.a del Reg.(UE)1407/13).

PRENDE ATTO CHE

l'esito della presente domanda verrà comunicato all'indirizzo mail PEC sopra indicato.

Firma digitale

_____, li _____

Allegati:

- Copia di atto contenente i poteri di firma del firmatario, se diverso del legale rappresentante
- Eventuale Modello de Minimis (Appendice B) - *solo nel caso in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare di riferimento*
- Eventuale Modello de Minimis Collegate (Appendice C) - *solo nel caso in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare di riferimento*
- Copia della delibera positiva dell'Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale - *solo per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario*

[specificare eventuali altri allegati] _____

APPENDICE B
**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'de minimis' impresa richiedente
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)**

Il/la sottoscritto/a:

| SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----------|---------------|-------|
| Il Titolare legale rappresentante dell'impresa | Nome e cognome | | nato/a il | nel Comune di | Prov. |
| | | | | | |
| | Comune di residenza | CAP | Via | n. | Prov. |
| | | | | | |

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

| SEZIONE 2 – Anagrafica impresa | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----|-------|
| Impresa | Denominazione/Ragione sociale | | Forma giuridica | | |
| | | | | | |
| Sede legale | Comune | CAP | Via | n. | Prov. |
| | | | | | |
| Dati impresa | Codice fiscale | Partita IVA | | | |
| | | | | | |

 In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

| | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-------------------|----|
| Bando/Avviso | Titolo: | Estremi provvedimento | Publicato BURL | in |
| | | | | |

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente⁵, altre imprese.
- che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 3.b.1:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

| Anagrafica impresa controllata | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----------------|----|-------|
| Impresa | Denominazione/Ragione sociale dell'impresa | | Forma giuridica | | |
| | | | | | |
| Sede legale | Comune | CAP | Via | n. | Prov. |
| | | | | | |
| Dati impresa | Codice fiscale | | Partita IVA | | |
| | | | | | |

⁵ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

| Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente | | | | | |
|---|--|-----|-----------------|----|-------|
| Impresa | Denominazione/Ragione sociale dell'impresa | | Forma giuridica | | |
| | | | | | |
| Sede legale | Comune | CAP | Via | n. | Prov. |
| | | | | | |
| Dati impresa | Codice fiscale | | Partita IVA | | |
| | | | | | |

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___;

2.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁶;

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁷.

⁶ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

⁷ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

(Aggiungere righe se necessario)

| n. | Impresa cui è stato concesso il 'de minimis' | Ente concedente | Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione | Provvedimento di concessione e data | Reg. UE 'de minimis' ⁸ | Importo dell'aiuto 'de minimis' | | Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi |
|---------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | Concesso | Effettivo ⁹ | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;
- che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

⁸ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

| n. | Ente concedente | Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione | Provvedimento di concessione | Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ¹⁰ | Intensità di aiuto | | Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto |
|---------------|-----------------|---|------------------------------|---|--------------------|-----------|---|
| | | | | | Ammissibile | Applicata | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**:

AUTORIZZA

L'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti ¹¹con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____ / ___ / ___
 (Luogo) (Data)

 (Firma)

Allegato 1: Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'de minimis' impresa richiedente

¹⁰ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

¹¹ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammontano ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività

che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del 'de minimis' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti 'de minimis'.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti 'de minimis' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in 'de minimis'.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in 'de minimis', pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto 'de minimis' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto 'de minimis' possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

APPENDICE C

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'de minimis' impresa
CONTROLLANTE O CONTROLLATA**

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

| SEZIONE 1 – Anagrafica | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----------|---------------|-------|
| Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa | Nome e cognome | | nato/a il | nel Comune di | Prov. |
| | | | | | |
| | Comune di residenza | CAP | Via | n. | Prov. |
| | | | | | |

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

| SEZIONE 2 – Anagrafica impresa | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------|----|-------|
| Impresa | Denominazione/Ragione sociale | | Forma giuridica | | |
| | | | | | |
| Sede legale | Comune | CAP | Via | n. | Prov. |
| | | | | | |
| Dati impresa | Codice fiscale | | Partita IVA | | |
| | | | | | |

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

| Bando/Avviso | Titolo: | Estremi provvedimento di approvazione | Pubblicato in BURL |
|---------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | |

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA¹²

- 1.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis'.
- 2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.

¹² Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

(Aggiungere righe se necessario)

| n. | Impresa cui è stato concesso il 'de minimis' | Ente concedente | Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione | Provvedimento di concessione e data | Reg. UE 'de minimis' ¹³ | Importo dell'aiuto 'de minimis' | | Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi |
|---------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | Concesso | Effettivo ¹⁴ | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) novellato dal d.lgs. 101/2018:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti ¹⁵ con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____, ____/____/____

(Luogo)

(Data)

(Firma)

¹³ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

¹⁴ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)

¹⁵ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)